



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA
MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN MATERIALI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL
15 NOVEMBRE 1972

Art. 7 (Convenzione)

Gli Stati contraenti, con il presente atto, autorizzano il depositario a registrare presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (W.I.P.O.), ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, il Marchio Comune di Controllo descritto nell'Allegato II, quale marchio nazionale ufficiale di garanzia di ciascun Stato contraente. Il depositario è autorizzato anche a fare ciò nel caso di uno Stato contraente in cui la Convenzione entrerà in vigore in data posteriore o nel caso di un nuovo Stato membro.

Versione in vigore dal 26 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 55
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-55-2023/convenzione-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it